

## XXIXª TORNATA

SABATO 13 GIUGNO 1914

Presidenza del Presidente MANFREDI

## INDICE

Disegno di legge (discussione del):	
Aggiunte e varianti alle leggi sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 55-A) . . . . .	pag. 515
Oratori:	
GRANDI, <i>ministro della guerra</i> . . . . .	516, 20, 21, 26, 30
LANBERTI . . . . .	516, 17, 20, 24, 29, 30
MAZZA . . . . .	313, 20
MELODIA, <i>relatore</i> . . . . .	519, 22, 23, 27, 30, 31
MORRA . . . . .	516, 30
Domanda del senatore Levi Ulderico (in seguito alla sua interpellanza al ministro della guerra) . . . . .	513
Oratori:	
GRANDI, <i>ministro della guerra</i> . . . . .	513
LEVI ULDERICO . . . . .	513, 14
Ordine del giorno (inversione dell') . . . . .	514
Votazione a scrutinio segreto (risultato di) . . . . .	531

La seduta è aperta alle ore 15 e 10.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra ed il sottosegretario di Stato per la marina.

BORGATTA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Domanda del senatore Levi Ulderico in seguito alla sua interpellanza al Ministro della guerra.

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Senza entrare in commenti su di un fatto di cui non si conosce la sussistenza, io credo di rendermi interprete del sentimento degli altri colleghi, chiedendo all'onorevole ministro della guerra se ha ricevuto sul fatto, al quale allusi ieri con la mia

interpellanza, qualche notizia più confortante di quelle che sono state comunicate.

GRANDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, *ministro della guerra*. Mi duole di non essere ancora in grado di dare una risposta esauriente alla richiesta fattami dall'onorevole senatore Levi e tanto più me ne duole in quanto che da parte mia non ho mancato di rivolgere le più vive, le più urgenti sollecitazioni alle autorità territoriali.

Come ebbi l'onore di dire ieri, io interessai telegraficamente e ripetutamente il comandante del Corpo d'armata di darmi notizie esaurienti.

Il comandante del Corpo d'armata mi rispose con questo telegramma:

« Non appena furono comunque ristabilite comunicazioni con Ravenna domandai informazioni circa sequestro generale Agliardi ma non ricevetti ancora risposta.

« Rinnovo ora sollecitazioni e spero poter riferire corrente giorno Ministero ».

Queste le notizie fino a ieri sera.

Intanto il generale comandante la divisione di Ravenna mi telegrafava a sua volta:

« Ieri mattina generale Agliardi, capitano vascello Bonaccini, maggiore Lucchini... eseguire ricognizione manovra coi quadri. Giorno dieci eransi verificate interruzioni servizio ferroviario e tumulti Ravenna con mortale ferimento commissario pubblica sicurezza. Tale grave fatto destò tanto orrore nella popolazione che fu assicurato ogni agitazione cesserebbe.

Senonchè in seguito propaganda rivoluzionaria, proclamato sciopero generale, questo riprese improvvisamente Ravenna e provincia la mattina di giovedì.

« Vetture degli ufficiali giunte Cervia ore 10 furono obbligate contadini retrocedere e, a Savio, arrestate turba contadini armati, ufficiali furono invitati scendere vettura, entrare caffè, spiegare motivo loro viaggio. Capi dichiararono non poterli rilasciare senza permesso onorevole Pirolini. (*Rumori vivissimi*). Intanto informato questo Comando dispose invio plotone cavalleria al cui apparire ufficiali poterono rimontare carrozza e ritornare indisturbati Ravenna verso ore 17 ».

Io non mi contentai di queste spiegazioni e mi indirizzai al comandante il Corpo d'armata di Bologna e direttamente al comandante della divisione di Ravenna.

Ecco il telegramma mandato al comando del Corpo di armata di Bologna;

« Benchè ricevuti telegrammi 173 e 165 di codesto comando ed altro direttamente dal comando divisione Ravenna informazioni sono tuttavia insufficienti. Telegraferò direttamente Ravenna, ma prego Vostra Eccellenza di invitare quel Comando essere maggiormente esplicito e comunicare anche giustificazioni maggiore generale Agliardi. È indispensabile che risposta per telegramma urgentissimo venga trasmessa non oltre ore 13 oggi stesso ».

« *Ministro: GRANDI* ».

Ed ecco il telegramma mandato al comandante della divisione militare di Ravenna:

« Informazioni contenute telegramma 170 insufficienti. Dovendo rispondere interpellanza Senato e interrogazioni Camera deputati alle quali ieri non ho potuto rispondere, invito codesto Comando cui non possono essere sfuggite pubblicazioni giornali specialmente *Messaggero*, completare suo rapporto telegrafico mediante esposizione particolareggiata dettagli sequestro da cui risulti se è vero che furono cedute armi e in ogni caso giustificazione ufficiali sequestrati. Risponda per telegrafo precedenza assoluta, non più tardi oggi ore 13 ».

« *Ministro: GRANDI* ».

Fino a questo momento non ho ricevuto che un telegramma dal comandante del Corpo d'armata con notizie riferite da un ufficiale catturato, che non è il generale Agliardi, e le notizie che mi dà non sono complete.

Insisto di nuovo per avere maggiori dettagli.

Da questo telegramma risulta che realmente gli ufficiali furono catturati, che furono cedute le sciabole (*impressione vivissima*) e che poi furono rimessi in libertà, ma senza l'intervento dell'onorevole Pirolini.

Siccome però tutte le necessarie investigazioni non si sono ancora potute fare, prima di pronunciare un giudizio sulla condotta di questi ufficiali, desidero di avere gli elementi necessari.

In ogni modo io non esiterò, se atti di debolezza ci fossero stati od atti comunque meno che corretti nella condotta di chicchessia, ad adottare le più rigorose, severe e giuste misure disciplinari. (*Approzzioni vivissime*).

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Ringrazio l'onorevole ministro della guerra per le spiegazioni particolareggiate che ci ha date, confortandoci a sperare che il fatto in discussione non abbia assunta la gravità attribuitagli dai giornali.

Pur facendo astrazione da questioni, o misure disciplinari, a trattare le quali io non ho veste nè competenza, mi sia permesso d'insistere su di un punto che può esser stato causa inspiegabile di spiacevoli effetti.

Come mai gli ufficiali di cui si tratta attendevano a manovre speciali, mentre fino dal giorno 10, ne era stata ordinata la sospensione dal Comando generale dello Stato Maggiore? E perchè, se obbligati ad occuparsene, si avventurarono senza scorta, in un terreno occupato da forti bande di dimostranti?

Su tutto ciò richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro, il quale, confido, indagherà e provvederà nel miglior modo.

Non domando una risposta immediata; lascio facoltà all'onorevole ministro di darla a suo tempo.

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe ora la votazione a scrutinio segreto dei

due disegni di legge approvati ieri per alzata e seduta, ma se il Senato lo crede, si potrebbe far precedere alla votazione, la discussione sul disegno di legge: « Aggiunte e varianti alle leggi sull'avanzamento nel Regio Esercito », per poter poi porre in votazione anche questo disegno di legge, insieme agli altri due già in votazione all'ordine del giorno, nella speranza che la discussione di tale disegno di legge possa entro oggi essere esaurita.

Non facendosi osservazioni in contrario, l'inversione dell'ordine del giorno si intende consentita.

**Discussione del disegno di legge: « Aggiunte e varianti alle leggi sull'avanzamento nel Regio esercito » (N. 55-A).**

**PRESIDENTE.** Chiedo all'onor. ministro della guerra se consente che la discussione sul disegno di legge: « Aggiunte e varianti alla legge sull'avanzamento del Regio Esercito » si apra sul testo proposto dall'Ufficio centrale.

**GRANDI, ministro della guerra.** Accetto che la discussione si svolga sul testo proposto dall'Ufficio centrale, riservandomi d'interloquire quando si parlerà delle disposizioni transitorie.

**PRESIDENTE.** Prego allora l'onor. senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

**BORGATTA, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 55-A).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

All'art. 7 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento del Regio esercito, è sostituito il seguente:

Fino alla concorrenza di un quarto, i posti vacanti nel grado di capitano in ogni ruolo possono essere concessi all'avanzamento a scelta; nei corpi sanitario e veterinario però, all'aliquota che può essere riservata all'avanzamento a scelta, è di un terzo.

Per coprire i posti da capitano devoluti all'anzianità, i tenenti non saranno sottoposti ad

esami. Per altro i tenenti che provengono dai marescialli, di cui al n. 3 dell'art. 3, ed i tenenti medici e veterinari dovranno subire un esame in base a programmi stabiliti con apposito regolamento.

Il reclutamento dei capitani commissari è regolato dall'art. 42 del vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dalla legge 24 dicembre 1899, n. 461.

Per ottenere l'avanzamento a scelta:

a) i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio, devono aver superato tutti gli esami finali di ogni anno della scuola di guerra (anche senza averne frequentato i corsi);

b) i tenenti appartenenti agli altri ruoli (salvo la eccezione di cui all'articolo seguente) devono aver superato esami speciali da determinarsi per decreto Reale;

c) tutti devono essere entrati nel primo dodicesimo del rispettivo ruolo organico complessivo dei tenenti e sottotenenti, ad eccezione dei tenenti medici e veterinari che devono essere invece entrati nel primo terzo del ruolo dei tenenti.

Possono concorrere agli esami di avanzamento a scelta, e per due volte soltanto, i tenenti compresi nella prima metà del ruolo rispettivo, che ne facciano domanda.

Perchè i tenenti possano essere ammessi a concorrere alla scuola di guerra, od agli esami d'avanzamento a scelta, è condizione assoluta che la competente Commissione di avanzamento di 1° grado nella sua annuale riunione, esprima parere favorevole all'accoglimento della domanda.

(Approvato).

#### Art. 2.

All'art. 9 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel Regio esercito, è sostituito il seguente:

Fino alla concorrenza di un sesto dei posti disponibili, le promozioni al grado di maggiore in ogni ruolo possono aver luogo a scelta; però nei corpi sanitario e veterinario l'aliquota che può essere riservata all'avanzamento a scelta è di un terzo.

Per ottenere l'avanzamento ad anzianità i capitani devono aver superati esperimenti deter-

minati con decreto Reale e che dovranno essere in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascun'arma.

Per ottenere l'avanzamento a scelta i capitani devono presentarsi ad un esperimento in base a programmi da determinarsi con decreto Reale, i quali saranno in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascun'arma, come per l'avanzamento ad anzianità.

Possono concorrere all'esperimento a scelta, e per due volte soltanto, i capitani che ne facciano domanda, che siano proposti dalle Commissioni d'avanzamento di primo grado, e che abbiano almeno sette anni di grado. Inoltre gli aspiranti dovranno aver tenuto lodevolmente il comando di un reparto della propria arma per due anni se di stato maggiore, o del genio, e per tre anni se di fanteria, cavalleria ed artiglieria (ruolo combattente). Gli idonei saranno in ciascun anno promossi per ordine di anzianità nel limite dei posti riservati in ogni ruolo alle promozioni a scelta; quelli che risultassero in eccedenza saranno a mano a mano promossi in seguito, in concorrenza con quelli che supereranno l'esperimento negli anni successivi.

I capitani medici e veterinari potranno presentarsi all'esperimento a scelta appena entrati nel primo terzo del ruolo rispettivo.

I capitani del ruolo tecnico d'artiglieria, entro il limite di un sesto delle promozioni a maggiore che avvengono in tale ruolo, saranno promossi a scelta secondo l'art. 4 della legge 10 luglio 1910, n. 443.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale ha accettato delle modificazioni proposte dal ministro della guerra, solamente quelle relative alla permanenza nel grado presso le truppe, che doveva essere di cinque anni, secondo la legge dell'8 giugno 1913, e che è stata ridotta a tre anni, mantenendosi, come eccezione, il termine di due anni già fissato dalla legge vigente per gli ufficiali di stato maggiore e del genio. Mi sono adattato alla rinuncia dell'Ufficio centrale circa le altre due proposte relative al terzo dei ruoli e al quindicesimo dei ruoli, in quanto sono persuaso che le medesime ragioni che avevano indotto il ministro della guerra a domandare che la permanenza nel grado fosse ridotta da cinque a due anni,

valgono anche per lo stato maggiore che non può, con le didisposizioni contenute nella legge attuale, assicurare il suo reclutamento.

Io ritengo indispensabili le funzioni affidate allo stato maggiore; esse richiedono uomini eletti per cultura e per qualità militari. Dati i tempi, non è possibile che una funzione che richiede insieme queste qualità, ed anche un sacrificio maggiore, non abbia un compenso morale se non materiale. Conseguentemente ritengo necessario che i vantaggi fatti allo stato maggiore siano maggiori di quelli offerti dalle leggi passate e da quella attuale, e credo che il capo di stato maggiore, il quale non so se riterrà opportuno prendere oggi la parola, sentirà più d'ogni altro questa necessità. Ma mettiamo pure una pietra sulla proposta contenuta in questo articolo, e speriamo che il ministro, quanto prima, ci presenti un progetto di legge che meglio assicuri il reclutamento dello stato maggiore.

MORRA DI LAVRIANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA DI LAVRIANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Quanto ha esposto il senatore Lamberti riproduce l'opinione di tutto l'Ufficio centrale. Se non si è proposto da parte dell'Ufficio nessun cambiamento in proposito, e se non si è entrati nella questione dello stato maggiore, ciò dipende dal fatto che consideriamo come principio sacrosanto quello di cambiare il meno possibile le leggi esistenti, in una questione così delicata come quella dell'avanzamento nell'esercito. È per questo che l'Ufficio ha ritenuto, d'accordo col ministro della guerra, di conservare l'articolo preesistente con la sola riduzione del servizio di cinque anni presso i reggimenti a soli tre; ma essenzialmente l'Ufficio fu unanime nel principio, di variare il meno possibile la legge esistente per l'avanzamento nell'esercito, che da tanto tempo subisce variazioni certo non con vantaggio della disciplina.

GRANDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, *ministro della guerra*. Nessuno più di me riconosce le benemerienze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore, che ormai, nella mia lunghissima carriera ho avuto largo

campo di grandemente apprezzare. Le ragioni dette dall'onor. senatore Morra sono condivise da me, ed io mi sono indotto ad accettare lo emendamento proposto dall'Ufficio centrale arrendendomi alle dette ragioni, ed inoltre per la considerazione di non voler modificare sostanzialmente la legge per quanto riguarda l'avanzamento stesso anche in relazione all'avanzamento degli ufficiali di stato maggiore. Per questa parte la legge non ha ancora avuto alcuna applicazione come invece è avvenuto per i tenenti colonnelli, quindi è bene attendere la pratica applicazione della legge stessa, e vedere se si riscontreranno i difetti; sarà allora il momento di provvedere.

Mi associo alle modificazioni proposte dall'Ufficio centrale, e prego il Senato di approvare l'articolo come è stato modificato d'accordo con l'Ufficio stesso.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 2 nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

### Art. 3.

All'art. 11 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento del Regio esercito, è sostituito il seguente:

I colonnelli di tutte le Armi e di tutti i Corpi sono tratti a scelta dai tenenti colonnelli del rispettivo ruolo di anzianità. Essi dovranno secondo norme da stabilirsi con decreto Reale subire apposito esperimento di abilità e cultura professionale, il cui risultato costituirà un elemento di giudizio per la loro promovibilità.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Io non ho fatto presente allo Ufficio centrale un pensiero che mi si era presentato quando ho studiato le disposizioni di questo disegno di legge nel testo ora vigente.

Io propongo che venga emendato questo articolo terzo nel senso che tutti i tenenti colonnelli del Corpo sanitario siano esenti dall'esperimento, in quanto che i tenenti colonnelli che arrivano alla soglia del colonnellato sono direttori di ospedali, già da tre o quattro anni, e

dopo l'esperimento non hanno che da continuare a disimpegnare le medesime funzioni di prima.

La prova adunque a cui dovrebbero essere sottoposti è addirittura irrisoria, e quindi credo siano da sottrarsi a questi esperimenti i tenenti colonnelli medici da iscriversi nel quadro di avanzamento a colonnelli.

MAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA. Io non posso a meno di associarmi per gli ufficiali combattenti, all'ordine di idee propugnato dal mio amico senatore Lamberti.

Come facente parte dell'Ufficio centrale, il quale esaminò la legge di avanzamento, che ora si tratta di modificare, ricordo che questo articolo fu oggetto di molto approfondita discussione.

Si ponderò seriamente se vi fosse la convenienza o no di accettare questi esami per i tenenti colonnelli che si trovano sulla soglia dell'avanzamento al grado di colonnello, e parecchi membri (ed io fui nel numero) espressero l'avviso che quando un ufficiale è provetto, tanto da avere 28 o 30 anni di servizio, compiuto sempre sotto gli occhi dei superiori, i quali in tanto tempo non possono essere che svariaticissimi, questi devono già avere raccolto elementi più che sufficienti per giudicare della sua idoneità al comando di un reggimento.

Prevalse però l'idea che convenisse prescrivere, l'esame soprattutto in base alla proposta fatta al riguardo dalla Commissione d'inchiesta, proposta che era stata tenuta in gran conto dal ministro Spingardi e perciò inserita in questo articolo di legge.

Venne poi l'applicazione di detto articolo, la quale arrivò improvvisa stante la brevità del tempo trascorso dalla promulgazione della legge, e si fece con criteri, che generalmente furono trovati un po' severi anche in vista del poco tempo che rimaneva agli esaminandi per prepararsi. La conseguenza fu che diversi tenenti colonnelli, che dai colleghi erano presunti idonei al grado superiore, furono dichiarati insufficienti nell'esame.

In seguito al risultato di questa prima applicazione della legge venne, dall'attuale ministro della guerra, studiata la modificazione che ora si propone.

Ora io ritengo che la questione debba essere posta in questi termini.

Se si crede, come io ritengo, che le qualità più essenziali per bene esercitare un comando di truppe, siano determinate dal carattere, dal tatto nel governo del personale, dall'attività, dall'esempio che si sa dare ai proprii dipendenti e non da prove di cultura che possono essere anche eccessivamente teoriche, allora è inutile prescrivere tali prove. Ma se un esame si prescrive, a me pare non possa ammettersi che a quest'esame sia dato semplicemente il valore di un elemento di giudizio, del quale si possa anche non tener conto; poichè, col vostro sistema, se la prova riesce sfavorevole, voi mandate egualmente alla testa di un Corpo tanto importante come il reggimento dove, al giorno d'oggi soprattutto, si richiede tanto prestigio per esercitare il comando senza ricorrere al mezzo odioso e spesso inefficace delle sanzioni disciplinari, voi mandate, ripeto, una persona che vi arriva bollata col marchio dell'ignoranza per non aver superato l'esame di cultura. In questo modo voi scalzate la base morale della disciplina perchè avete infirmato il prestigio del comandante; di un comandante di grado così elevato, ed a cui spettano funzioni così importanti per il buon andamento dell'esercito.

Come potrà infatti un colonnello, che tutti sapranno essere risultato deficiente nell'esame di cultura professionale, adempiere con frutto ad una delle sue missioni più essenziali, come quella di dirigere l'istruzione dei suoi dipendenti? Con che autorità potrà farlo?

Nè si dica che la deficienza sarà ignorata perchè, dato il modo con cui procedono le cose da noi, non è praticamente possibile di mantenere il segreto su fatti simili.

Dunque - non insisterò mai abbastanza su questo punto perchè è troppo profonda la mia convinzione - io ripeto sotto altra forma lo stesso ragionamento già fatto poc'anzi.

O il possedere la cultura e l'abilità professionale, di cui si vuol ottenere la constatazione mediante l'esame, è cosa necessaria per il buon esercizio del comando o non lo è. Se è necessaria si conservi l'esame, ma, se lo si conserva, il superarlo con esito felice sia, come è stabilito all'art. 11 della legge 8 giugno 1913, condizione indispensabile per conseguire la promo-

zione a colonnello. Se poi l'anzidetta cultura non è necessaria o può constatarsi altrimenti, si sopprima l'esame e si lasci senz'altro il giudizio sull'idoneità dei promovendi alle autorità superiori.

Si obietta che gli esami sono necessari, ma che all'atto pratico essi hanno dato risultati dolorosi per la grande ecatombe dei candidati alla promozione. Ebbene, la risposta è facile. Si trattava della prima applicazione di una legge nuova. Se gli esami, a giudicarne dall'esito, sono apparsi troppo severi, se ne modifichino le norme, cioè i programmi e le modalità di esplicazione, in guisa da ottenere che non vi siano tanti ufficiali, anche di lodevoli precedenti, che soccombono in queste prove.

Ma il peggior partito è quello di prescrivere l'esame per conseguire la promozione e al tempo stesso di stabilire che possano venir dichiarati idonei all'avanzamento quelli che non lo superano con esito favorevole. Questa è cosa veramente anormale e che non trova riscontro negli altri personali dipendenti dallo Stato. -

Anche nelle carriere civili, dove non è necessario di possedere tanto prestigio come nell'esercito per bene disimpegnare le proprie funzioni, non c'è esempio che, quando è prescritto un esame di ammissione o di promozione, chi non lo superi possa venir ammesso o promosso egualmente.

La cosa potrebbe apparire meno strana se ciò accadesse in via eccezionale per deficienza di concorrenti, ma qui non è il caso assolutamente. Di candidati al grado di colonnello ne avremo sempre abbastanza nell'esercito.

Riassumendo, io sono d'opinione che convenga mantenere invariato l'art. 11 della legge che ora si tratta di modificare, poichè, secondo me, non può ancora dirsi che esso abbia fatto cattiva prova soltanto per averne fatto una prima, sia pure imperfetta, applicazione.

Nel dir questo mi uniformo ai criteri giustissimi espressi dall'onorevole Morra, il quale, d'accordo coll'Ufficio centrale, ha dichiarato che le leggi, e soprattutto le leggi d'avanzamento, non devono ritoccarsi tanto frequentemente, e solo al primo apparire di qualche piccolo inconveniente. Le leggi devono avere una certa stabilità per conservare autorità e prestigio; e ciò vale soprattutto quando, come nel caso attuale, l'inconveniente non deriva

dalla bontà dei principii sanzionati dalla legge, ma dalla loro pratica applicazione, cosa che può sempre migliorarsi senza toccare la legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

SANTINI. Vi rinuncio.

MELODIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *relatore*. Io dovrei chiedere perdono al Senato della audacia di venire, io qui profano, a riferire sopra una legge di avanzamento nell'esercito; ma il nome, l'autorità, la competenza degli illustri miei colleghi dell'Ufficio centrale, a nome dei quali ho l'onore di parlare, e la loro ferma volontà, me riluttante, che accettassi l'ufficio di relatore, compensano la mia poca attitudine e la mia incompetenza.

Il senatore Lamberti ha portato qui una questione, nuova che avremmo naturalmente desiderato di studiare ascoltando le sue ragioni, con quella deferenza che tutti abbiano per le sue opinioni, nell'Ufficio Centrale, dove egli pare abbia dimenticato di farlo.

Però a me sembra prima di tutto che sia necessario togliere un equivoco. Il senatore Mazza ha creduto che con la sua proposta il senatore Lamberti richiedesse l'abolizione dell'esame. No, onorevole Mazza. Il senatore Lamberti è perfettamente d'accordo coll'Ufficio centrale sulla necessità dell'esame e con esso d'accordo nella dizione nuova dell'articolo: la proposta del senatore Lamberti si limita solamente ad escludere dalla necessità dell'esame i tenenti colonnelli medici e i tenenti colonnelli veterinari.

MAZZA. Allora non ho capito bene.

MELODIA, *relatore*. È perciò che ho voluto mettere in chiaro la posizione. La proposta, peraltro, del senatore Lamberti, mi dispiace dirglielo, non può essere accettata dall'Ufficio centrale per le ragioni che brevemente verrò esponendo, e mi duole davvero che anche in questa questione il senatore Lamberti debba rappresentare individualmente la minoranza dell'Ufficio centrale.

Nell'articolo testè votato è detto che non vi è bisogno di esami per il passaggio dei tenenti a capitano, meno per i tenenti medici e veterinari. E perchè si è detto questo? Perchè è stato messo nel progetto ministeriale accolto dall'Ufficio centrale e votato dal Senato? Perchè si

è creduto che le qualità che può dimostrare un ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni non bastano per coloro che hanno una missione scientifica di cui devono dar prova, e perciò la necessità dell'esame. Ora, queste stesse ragioni non convincono l'onorevole Lamberti dell'assoluta necessità dell'esame per coloro i quali devono essere destinati a dirigere i maggiori ospedali e ad assumere la direzione dei servizi riserbati ai colonnelli?

LAMBERTI. Ci sono da quattro anni.

MELODIA, *relatore*. L'interruzione del senatore Lamberti mi pare non provi nulla, perchè molti tenenti colonnelli che hanno funzionato da colonnelli sono stati adesso eliminati. Ed è naturale, poichè è molto diverso supplire un titolare facendone le veci, che dimostrare di avere le qualità per essere investito del grado. Per queste ragioni, l'Ufficio centrale non crede di accogliere la proposta del colonnello Lamberti. (*Si ride*).

Perdoni il senatore Lamberti se gli ho tolto involontariamente parecchi gradi!

E accettiamo perfettamente in questa parte dell'articolo la dizione presentata nel progetto ministeriale, che è conforme alla lettera della legge attualmente in vigore, che vuole per tutte le armi gli esami.

In ordine poi a quel che ha detto l'onorevole Mazza; mi duole anche per lui di dovergli dare, a nome dell'Ufficio centrale, una risposta assolutamente negativa. Il senatore Mazza dice: ma una volta che voi ammettete gli esami, questi si fanno o non si fanno. Se si fanno, debbono avere un valore assoluto e decisivo come quello che hanno per effetto dell'attuale legge; se non hanno questo valore è inutile farli. Mi pare che sia questo il concetto espresso dall'onorevole Mazza.

Francamente, noi non siamo di questo parere. Quando si voleva, come era scritto nella legge votata l'anno scorso, un esame per la promozione a colonnello dei tenenti colonnelli era detto che quest'esame doveva avere esito favorevole; ed io credo che la formula proposta nel progetto ministeriale diceva la stessa cosa, perchè con quelle parole non si escludeva che l'esito avrebbe dovuto essere favorevole. Invece la dizione nostra, presentata cioè dall'Ufficio centrale e che il ministro ha accettato, a noi sembra la più esatta. Onorevole Mazza, non si

tratta qui di un esame, in cui si devono dare punti, non si tratta di fare un esame scritto, qui si tratta di avere fra gli elementi di giudizio, necessari alla Commissione, anche quello dell'esperienza, il quale dovrà essere eseguito nel modo che sarà stabilito dal regolamento, poichè questa non è materia di legge.

A questo proposito mi permetterei di fare una domanda all'onor. ministro. Nella relazione ministeriale, non so se per errore tipografico o perchè realmente fosse nelle idee ministeriali, è detto che questo giudizio deve servire come norma alle Commissioni di avanzamento. Ora noi abbiamo per i tenenti colonnelli due di queste Commissioni: quella reggimentale e quella del Corpo d'armata. Per effetto dell'articolo successivo del disegno di legge, che stiamo discutendo, alla Commissione del Comando del Corpo d'armata viene sostituita la Commissione superiore di avanzamento, modificata nel modo che vedremo.

Ora questa parola « Commissioni » potrebbe far credere che l'elemento di giudizio debba servire anche per la Commissione reggimentale...

(*Segui di diniego del ministro della guerra.*)

Vedo che l'onor. ministro fa segni di denegazione; si tratta, quindi, di un errore tipografico della relazione ministeriale e non insisto.

GRANDI, *ministro della guerra.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, *ministro della guerra.* Debbo un chiarimento sulla proposta fatta dal senatore Lamberti, il quale vorrebbe escludere dall'esperienza i tenenti colonnelli medici basandosi sul fatto che questi sono già direttori di ospedali. Ma le mansioni dei tenenti colonnelli e dei colonnelli medici, sono anche distinte, non sono esclusivamente di direzione di ospedale, ma anche di direzione della parte scientifica di medicina e chirurgia. Essi hanno anche mansioni di organizzazione dei servizi in tempo di guerra e della loro esplicazione. Quindi l'esame di abilità e di cultura professionale, a cui si sottopongono i tenenti colonnelli, non riguarda affatto la materia del professionista, ma il problema del servizio sanitario in guerra. Io trovo perciò necessario che anche essi siano sottoposti a quell'esperienza cui sono assoggettati tutti gli altri tenenti colonnelli. Pregherei il

senatore Lamberti di non insistere nel suo emendamento, perchè, d'accordo con l'Ufficio centrale, non potrei accettarlo.

LAMBERTI, *dell' Ufficio centrale.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI *dell' Ufficio centrale.* Davanti a queste dichiarazioni del ministro è perfettamente inutile che io insista. Però prego il Senato di voler accogliere non una giustificazione, ma un chiarimento. Io ho ritenuto che questo emendamento fosse logico in quanto è verissimo che il colonnello medico può esercitare diverse attribuzioni, secondo che è direttore di sanità o direttore di ospedale, ma per arrivare a direttore di sanità bisogna che passi per direttore di ospedale. Ora io non so quanti siano i posti di direttore di ospedale in organico, quanti siano coperti da tenenti colonnelli e quanti da colonnelli; ma certo una parte è ricoperta da tenenti colonnelli e l'altra da colonnelli. Le attribuzioni inerenti tanto all'un grado come all'altro, finchè hanno la carica di direttori di ospedale, sono identiche e non esclusivamente quelle di carattere tecnico o professionale, ma anche quelle di carattere militare. Cambieranno le attribuzioni quando passeranno colonnelli direttori di sanità. In quel caso vi saranno le proposte delle Commissioni adatte, che indicheranno se il colonnello direttore di ospedale è meritevole di essere promosso direttore di sanità. Queste le ragioni per cui io avevo presentato l'emendamento, ma dal momento che esso non è accettato io non insisto.

Siccome poi il mio emendamento ha dato luogo all'amico Mazza di esprimere un suo pensiero, debbo dichiarare che effettivamente io sono nel medesimo suo ordine di idee. Ma naturalmente davanti alla opinione generale e specialmente poi davanti alla concordia completa del ministro e dell'Ufficio centrale io non insisto sulla questione dell'esame, anche perchè, ed in questo non sono d'accordo col senatore Mazza, esso dovrà servire come elemento di giudizio ma non come criterio esclusivo per la promovibilità.

MAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA. Forse per poca felicità di parola o per le meno buone condizioni acustiche del

Paula, io non sono riuscito a farmi intendere chiaramente nè dal senatore Lamberti nè dal senatore Melodia, relatore della Commissione.

Io non ho mai inteso di dire che l'esame superato con buon esito debba essere condizione sufficiente, e nemmeno prevalente, per ottenere la promovibilità al grado di colonnello. Ho inteso solo di affermare che l'aver fatto buona prova in tale esame debba essere condizione indispensabile, non già sufficiente, per conseguire la promozione. Val quanto dire che un tenente colonnello, anche riconosciuto idoneo nell'esame di cultura professionale, può essere dichiarato non promovibile, ossia venire escluso dal quadro di avanzamento, qualora le competenti Commissioni non riconoscano in lui le altre qualità (quelle militari soprattutto) che sono necessarie per bene esercitare il comando di un reggimento.

Questo è precisamente il concetto informatore dell'art. 11 della legge 1913. Se così non fosse, sarebbe stata superflua la prescrizione che i colonnelli dovessero venir tratti a scelta (si noti bene *a scelta*) dai tenenti colonnelli del corrispondente ruolo d'anzianità. Bastava dire che i promovendi dovessero aver subito con esito favorevole l'esame prescritto, se questo avesse dovuto essere l'unico criterio di selezione.

Tuttavia, riconoscendo la convenienza di affermare in modo più esplicito questo concetto, e ritenendo opportuno che, dopo l'esame, il giudizio finale sull'idoneità alla promozione dei tenenti colonnelli sia deferito al parere di una Commissione d'ordine superiore a quella degli esami, concordo nella modificazione proposta dal ministro, con l'articolo 4 del presente progetto all'art. 16 della legge 1913. Ma che la Commissione centrale possa dichiarare idoneo un tenente colonnello, anche quando l'esito dell'esame non sia stato buono, questo io non lo posso assolutamente ammettere. Io ritengo che se l'esame ha dato luogo ad un verdetto di insufficienza, ciò debba costituire una condizione di esclusione. Tale è il mio concetto; l'ho già spiegato a più riprese, ma lo ripeto ancora anche a sazietà, perchè mi pare essenziale dal punto di vista militare, che quando si prescrive un esame per constatare la cultura professionale di uno che aspira ad essere capo servizio, se il candidato soccombe, non si possa più promuovere questo

ufficiale ad un grado così importante come quello di colonnello comandante di reggimento, a costo di farlo arrivare a quel posto scemato di prestigio e moralmente privo di autorità.

Perciò, malgrado la grande deferenza, che ho verso l'onorevole ministro proponente, io non potrò dare voto favorevole al presente progetto di modificazioni alla legge del 1913.

GRANDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, *ministro della guerra*. Credo mio dovere rispondere alle argomentazioni del senatore Mazza.

È vero che le leggi di avanzamento debbono essere ritoccate il meno possibile, tanto che io mi sono associato all'Ufficio centrale nello stralciare anche le altre brevi modificazioni, che aveva proposto per l'avanzamento a scelta, per evitare un rimaneggiamento della legge a troppa breve scadenza; ma vi sono dei casi meritevoli di riguardi che, secondo me, giustificano qualche eccezione.

Ne ho avuto un esempio nella legge (non conosco il titolo preciso) che riguarda l'amministrazione della giustizia: sono pochi mesi che è stato approvato il giudice unico nei tribunali di prima istanza, non sono passati tre mesi dalla sua applicazione o il Governo, mosso dall'opinione pubblica, ha creduto di dover proporre un provvedimento per ritornare al giudice collegiale. Mi è sembrato perciò che non ci fosse poi questa necessità di mantenere immutate le leggi di avanzamento quando si è subito constatato un difetto come è quello che tutti abbiamo potuto constatare e che ha prodotto impressione così penosa. Mi riferisco all'applicazione delle disposizioni della legge precedente relative ai tenenti colonnelli.

Quanto alla questione dell'impressione morale, che, secondo l'onorevole senatore Mazza, può produrre il fatto che tenenti colonnelli assumano il comando di un reggimento, mentre si sa che sono stati dichiarati non idonei nell'esperimento, mi permetto di fare osservare che con la legge vecchia, precedente a quella in vigore dell'8 giugno 1913, i tenenti colonnelli, per essere definitivamente esclusi dall'avanzamento, dovevano essere omessi per due anni successivi nel quadro di avanzamento. Cosicché quelli, che soltanto una volta erano

stati esclusi, rimanevano nel reggimento, in attesa di un secondo giudizio, in una condizione forse peggiore di quella in cui si troverebbero adesso, secondo dice l'on. Mazza, per non essere dichiarati idonei in un esame.

Ma a questo riguardo credo di rispondere anche all'onorevole relatore circa la procedura per la iscrizione nel quadro di avanzamento dei tenenti colonnelli.

Secondo il progetto in discussione, la Commissione di avanzamento, che chiameremo di primo grado, per i tenenti colonnelli è composta dal colonnello comandante il reggimento, del generale di brigata e del comandante la divisione. Questi tre membri si pronunciano sull'avanzamento dei tenenti colonnelli in base alla conoscenza personale, alle note caratteristiche, a tutte quelle condizioni di cultura, di servizi, di benemerienze, che concorrono a far ritenere se il tenente colonnello è idoneo alla promozione a colonnello. Parallelamente al verdetto della Commissione di primo grado si fa l'esperimento: (si farà prima o dopo, questo si potrà vedere nell'istruzioni esecutive) davanti ad una Commissione presieduta da un tenente generale che non sia però rivestito della carica di comandante di Corpo di armata. Questa Commissione esprime il proprio parere, dando un giudizio complessivo sull'esperimento fatto da questi tenenti colonnelli.

Il verdetto della Commissione di primo grado e il risultato degli esperimenti sono sottoposti all'esame della Commissione centrale, composta, come è indicato nell'articolo 4 del disegno di legge in esame, i cui componenti vaglieranno questi due coefficienti sia dell'esperimento sia delle proposte della Commissione di primo grado e così avranno tali elementi di giudizi da emettere con sicurezza e con coscienza la proposta di iscrizione dei tenenti colonnelli sul quadro di avanzamento.

Credo che, date queste dilucidazioni, l'onorevole Mazza non insisterà nel proporre la non completa applicazione di quest'articolo che, d'accordo con l'Ufficio centrale, raccomanderei al Senato di voler approvare.

MELODIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni. Per la parte che riguarda la procedura dell'esame l'opinione

da lui manifestata era perfettamente uguale a quella che aveva espresso l'Ufficio centrale; ma, siccome ci è stato fatto osservare che nella relazione ministeriale era detto: « terranno conto di questi giudizi le Commissioni di avanzamento », ciò poteva dar luogo a qualche dubbio, ed ho voluto appunto provocare dall'onorevole ministro una dichiarazione che valga a rendere chiara e limpida la questione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 3 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 4.

All'art. 16 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento del Regio esercito, è sostituito il seguente:

La Commissione superiore per l'avanzamento ai gradi di colonnello, di maggior generale e di tenente generale (compresi quelli dei Corpi sanitario e di commissariato) prende il nome di « Commissione centrale di avanzamento ». Essa è composta del capo di stato maggiore dell'esercito e dei generali designati per il comando di un'armata. Vi partecipano, ciascuno a sua volta, come membri aggiunti e con diritto a voto, il comandante del Corpo d'armata da cui l'ufficiale dipende, nonché gli ispettori generali di cavalleria, d'artiglieria e del genio, il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, l'ispettore delle truppe da montagna, l'ispettore delle costruzioni d'artiglieria, l'ispettore capo di sanità militare o l'ispettore dei servizi di commissariato per gli ufficiali delle varie armi, Corpi e ruoli cui essi sovrintendono.

Inoltre, per le promozioni ai gradi di colonnello e di maggiore generale (compresi quelli dei corpi sanitario e di commissariato), e per l'esame delle proposte di promozione per merito eccezionale di cui all'art. 13 della legge 8 giugno 1913, n. 601, entrano a far parte della Commissione, con diritto a voto, tutti i rimanenti comandanti di corpo d'armata.

Il presidente della Commissione, quando lo ritenga utile ed opportuno, può chiamare a farne parte, come membri consultivi e senza diritto al voto, altri tenenti generali da lui

scelti tra quelli che nei due ultimi anni abbiano avuto alla loro dipendenza, anche temporaneamente e per qualsiasi ragione, il colonnello o l'ufficiale generale da giudicare. I criteri che avranno determinato la scelta sono insindacabili.

La Commissione non s'intenderà costituita ove non siano presenti almeno tre quarti dei suoi membri con diritto a voto, ed il candidato non sarà dichiarato idoneo ove non abbia riportato due terzi di voti favorevoli.

(Approvato).

#### Art. 5.

All'art. 29 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel R. Esercito è sostituito il seguente:

Il ministro della guerra è autorizzato a concedere ai tenenti colonnelli e maggiori nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio speciali (collocamenti in aspettativa a domanda, analogamente a quanto è stabilito per i capitani dall'art. 2 della legge n. 247, in data 3 luglio 1902, e dell'art. 4 della legge n. 493, in data 19 luglio 1909.

Da tale concessione però sono esclusi gli ufficiali che non siano più in grado di concorrere all'avanzamento.

(Approvato).

#### Art. 6.

All'art. 5 della legge 30 dicembre 1906, numero 647, recante provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali, è sostituito il seguente:

Nell'arma dei carabinieri Reali, i posti che si rendono vacanti durante l'anno nell'organico dei subalterni, sono occupati per due terzi dai sottotenenti dell'arma e per un terzo dai tenenti tratti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aventi non più di due anni di grado.

In difetto di sottufficiali idonei a sottotenente la proporzione sopra stabilita potrà essere alterata a favore dei tenenti delle armi predette e viceversa.

I sottotenenti dei carabinieri Reali sono promossi tenenti al termine del terzo anno di grado.

(Approvato).

#### Art. 7.

All'art. 52 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio Esercito, modificato con la legge 6 marzo 1898, n. 50, è sostituito il seguente:

Nel trasferimento da ruolo a ruolo senza promozione è conservata l'anzianità posseduta prima del trasferimento.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'art. 8 è stato soppresso dall'Ufficio centrale d'accordo con l'on. ministro.

Darò ora lettura dell'art. 9, che è soppresso nel testo dell'Ufficio centrale, ma sul quale l'onorevole ministro della guerra si è riservato di fare le sue osservazioni, presentandolo come emendamento.

#### Art. 9.

I tenenti colonnelli eliminati dai ruoli dell'esercito attivo permanente, dopo una sola esclusione dall'avanzamento in seguito alla applicazione dell'art. 19 della legge 8 giugno 1913, n. 601, potranno optare per il trattamento stabilito dalla presente legge.

In tal caso, sulla loro idoneità al grado superiore, si pronuncerà in modo definitivo ed inappellabile la Commissione centrale d'avanzamento, costituita come per le promozioni ai gradi di colonnello, e con le modalità previste al precedente art. 4.

I dichiarati idonei verranno richiamati in servizio sotto la stessa data alla quale ebbe luogo la loro eliminazione: saranno ricollocati nei ruoli rispettivi nel medesimo posto prima occupato; ed eventualmente verranno promossi al grado superiore sotto la stessa data alla quale la promozione avrebbe avuto luogo se non fosse intervenuta l'eliminazione. Tutti verranno considerati in soprannumero nei rispettivi ruoli.

In seguito verrà provveduto al loro riassorbimento, effettuando una sola promozione dal grado immediatamente inferiore per ogni due vacanze che si formeranno negli organici rispettivi.

MELODIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *relatore*. L'on. ministro ha poco anzi dichiarato che accettava la discussione sul progetto modificato dall'Ufficio centrale; ma a

proposito della soppressione di quest'articolo 9 ha ripresentato, sotto forma di emendamento, l'articolo primitivo, perchè altrimenti non potrebbe esser messo ai voti.

Ora io dichiaro che, salvo che da altri non si combatta la soppressione, come credo sarà fatto, perchè abbiamo davanti a noi una relazione di minoranza del sen. Lambertini, l'Ufficio centrale si rimette a quanto è scritto nella relazione. Se altre ragioni saranno messe innanzi, allora l'Ufficio centrale si riserva di rispondere; ma per ora avendo chiaramente espone nella relazione le ragioni per le quali ha proposto la soppressione di questo articolo transitorio, credo inutile ogni altra parola.

LAMBERTINI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTINI, *dell'Ufficio centrale*. Io ho presentato una relazione di minoranza, nella quale mi sono sforzato, di esporre le mie idee con quella chiarezza, o per lo meno con quel convincimento che mi ha mosso nella mia opposizione nella speranza che esse possano venire accolte. Come il Senato sa io avevo presentato una interrogazione quando seppi degli inconvenienti che si erano verificati nella prima applicazione di questa legge dell'8 giugno 1913, in quanto si riferisce all'accertamento della idoneità dei tenenti colonnelli. Come ho detto brevemente quando dichiarai al Senato che ritiravo la mia interrogazione, non ero mosso da sentimentalismo per i colpiti, ma essenzialmente dal convincimento profondo che, quando si feriscono degli interessi vitali in una categoria di benemeriti ufficiali, non può mancare una ripercussione sulla compagna dell'esercito. Il nostro relatore dell'Ufficio centrale, nel sostenere con tanta autorità, prestigio e chiarezza le sue ragioni, dà termine alla sua relazione riportando la chiusa della relazione del ministro Spingardi, con la quale accompagnava il disegno di legge diventato poi legge dell'8 giugno 1913. Ricordo benissimo l'ampia discussione che fu fatta, tanto più che io dovetti abbandonare il campo dove non ero stato fortunato, perchè nonostante la mia opposizione alla legge, questa trionfò.

Ma ricordo che la legge presentata dall'onorevole Spingardi era rimasta giacente per due anni, senza che a nessuno fosse venuto in mente di dichiararla urgente. Questa urgenza sorse

tutta d'un tratto, e nonostante che io pregassi l'onorevole ministro di non portare la legge in discussione, egli credette di non poter esimersi dal presentarla al Senato. Le ragioni erano essenzialmente basate sul malcontento che serpeggiava nell'esercito perchè dalla legge sull'avanzamento erano derivate delle sperequazioni per l'eccessivo vantaggio dato allo stato maggiore e per la non sufficiente severità usata nelle promozioni.

Il relatore nel chiudere le sue argomentazioni, ha riportato, ripeto, alcune parole della relazione del ministro Spingardi, che io rileggerò al Senato:

« Questo disegno di legge provvede a salvaguardare nel miglior modo possibile i giusti interessi degli individui, ma tiene costantemente di mira quelli supremi dell'esercito: suo scopo essenziale è quello di contribuire a formare un esercito, i cui quadri siano bene scelti e bene affiatati, un esercito veramente forte per completa fiducia nei capi e per piena concordia di animi e di cuori, non turbato da amarezze, che, per quanto piccole e limitate a pochi individui, sono sempre esiziali per la compagine delle masse ».

Una dichiarazione più esplicita, più nitida, più lucida, più chiara di questa non saprei proprio come trovarla e sarei felice di averla io stesso composta, ed il mio amico, il relatore dell'Ufficio centrale, l'ha portata proprio in sostegno di opinioni opposte alle mie: il Senato giudicherà.

Io domando se sia fatta a proposito la citazione, messa qui a conforto delle sue opinioni, dal relatore della maggioranza dell'Ufficio centrale? Egli mira essenzialmente a mettere in luce davanti al Senato che, mentre il ministro si propone di rimediare al danno dalla legge dell'8 giugno 1913 arrecato a dei proventi ufficiali, altri interessi vengono ad essere lesi col provvedimento proposto, nuovi diritti a beneficio di altri essendo sorti in concomitanza coi danni sofferti dai tenenti colonnelli dichiarati non idonei. Io farò un esempio banale: tra uno a cui si portano via cento lire di sacoccia e un altro a cui si toglie un miraggio di cento lire che gli sono per fortuna capitate là la mattina, mi sembra ci sia una certa differenza. I vantaggi lesi sono sorti ieri da una legge male applicata o male imbastita. Che la

legge sia male imbastita lo ha riconosciuto l'Ufficio centrale tutto concorde, basta leggere ciò che il mio buon amico relatore della maggioranza, la cui competenza specialmente in materie giuridica e letteraria non può essere messa in dubbio, scrive: « È fuori dubbio che questa recisa disposizione del tutto nuova poichè con le leggi anteriori non era necessario esperimento alcuno per conseguire il grado di colonnello non ha fatto buona prova ». Il danno prodotto da tale innovazione e che aumenterebbe nell'avvenire se non vi si ponesse riparo, non è tanto in qualche dolorosa eliminazione avvenuta, *quanto nel concetto che potrebbe infiltrarsi nell'esercito, che a nulla vale il cavalliere, la cultura professionale, la rettitudine, il tutto dimostrato da una lunga ed onorata carriera, perchè tutto può venire distrutto da un mancato esperimento ».*

Altro migliore conforto di questa bellissima dicitura all'opinione che sostengo io, e con molta maggiore autorità sostiene il ministro, non saprei trovarlo. Si riconosce da tutti che la legge è sbagliata: il Senato, in certo modo, non ha difficoltà a riconoscerlo per bocca degli altri autorevoli membri dell'Ufficio centrale, ai quali m'inchino per deferenza e perchè li considero come maestri; loro stessi convenendo di aver sbagliato, dicono « rimediamo ». Ma se abbiamo sbagliato, cerchiamo di sanare anche le ferite che abbiamo prodotto; perchè, anche giuridicamente, quantunque con la sua grande competenza, l'onor. Melodia ci dia una piccola lezione di giurisprudenza amministrativa in contrario, io non vedo come la giurisprudenza amministrativa possa portare un limite alla volontà del legislatore. Il legislatore farà una legge, come disse lui, dispotica, ma ne ha fatta un'altra ancora peggiore, perchè ha leso dei diritti o per lo meno dei titoli che dovevano essere rispettati. Prima della legge 8 giugno 1913 i tenenti colonnelli non erano promossi a scelta, ma per anzianità; ed erano promossi secondo il giudizio di due Commissioni loro giudici naturali, quella di primo grado che vi ha descritto il ministro e quella di secondo grado che era la superiore coll'intervento del comandante di Corpo d'armata.

Allora l'esperimento non esisteva; un individuo non dichiarato idoneo l'anno precedente poteva ripresentarsi, poteva ancora aspirare ad

una seconda prova, la sua carriera non era spezzata; e tanto è vero che quando erano ancora in vigore quelle disposizioni, nel marzo 1913, mentre qui in Senato si cominciava la discussione del disegno di legge, divenuto poi legge l'8 giugno 1913, si chiamava col *Bollettino* un determinato numero d'individui a presentarsi al giudizio di accertamento di idoneità e naturalmente colle disposizioni della vecchia legge. Questi individui non sapevano se la legge sarebbe stata approvata o no e si preparavano basandosi su tutte le prove prescritte allora.

Ora per valutare il merito e la capacità di un ufficiale superiore noi abbiamo l'avanzamento a scelta, abbiamo le prove di guerra, abbiamo la scuola di guerra e di più abbiamo l'art. 25. Perciò vi domando: un tenente colonnello che supera l'avanzamento a scelta, la scuola di guerra, e per l'art. 25 è promosso a scelta, su proposta di una delle più eminenti nostre personalità militari, che ha il petto coperto da medaglie, che ha fatto le sue campagne valorosamente, che possiede l'ascendente sulla truppa, se si presenta all'esperimento e fallisce, è egli per questo un ignorante, o un dappoco? È giusto questo? No, perchè quest'ufficiale sapeva di presentarsi all'esame solito, di essere sottoposto cioè alla ordinaria manovra coi quadri annuale di Corpo d'armata, con quei mezzi fino allora escogitati come prova assoluta di accertamento di idoneità. È stato invece sottoposto a nuova forma di prove, sul procedimento dello quali non discuto, tanto più perchè conosco chi era alla direzione, uomo superiore ad ogni censura. Ma la mia critica è rivolta all'esperimento nuovo, al quale è stato sottoposto l'ufficiale.

Non si può dire che quest'ufficiale, se cade, sia un ignorante o un dappoco. Signori miei, molti danno prova di coraggio e di eroismo per l'eccessivo timore di essere feriti nell'amor proprio; alcuni eroi non sarebbero tali, se non temessero di non essere creduti valorosi; si può perciò ammettere che un uomo a cinquanta anni si presenti al giudizio e si senta profondamente alterato, pensando di poter essere giudicato un dappoco, ed in tale stato di perturbamento esso non può essere giustamente valutato.

Io non voglio entrare in competizioni col mio amico, troppo forte nella parte giuridica, perchè mi metterebbe nel sacco; ma per la parte di-

sciplinare lasciate che un galantuomo, che è stato in mezzo alla truppa per cinquantuno anni, possa avere il diritto di una propria e ferma opinione. Io non ho dato contributo di onore all'esercito, perchè non ho avuto la fortuna di comandare in guerra; probabilmente avrei fatto il mio dovere come gli altri; ma so di essere vissuto costantemente in mezzo alla truppa e posso dichiarare che, se ebbi una qualità, è quella di conoscere gli uomini il loro cuore e anche di essermelo cattivato.

So che certe ferite non rimangono solo nelle persone colpite.

Non si dica che oggidì il mondo non è composto che di egoisti; che il sentimento altruistico non esiste più; non si creda che nell'esercito non esista più il cameratismo, che i pochi avvantaggiati dai caduti si allietino, e si oppongano alla riabilitazione di questi.

Io sono convinto che, meno qualche eccezione, che io credo non sarà mai un buon colonnello o un elemento di fiducia nell'esercito, perchè si tratterà di un pover' uomo, tutti saranno lieti di vedere risollevato il compagno, se prima era stimato. Io so per prova, che colui, che sa stare alla testa di un reggimento, soffre se un compagno è colpito da un' ingiustizia.

L'onor. ministro, più che ogni altro, è buon giudice. Perchè io non credo che egli abbia presentato la legge per impulso suo personale, ma credo che l'abbia presentata dopo aver consultato i colleghi, i quali si saranno preoccupati di questo danno morale, che non rimane soltanto nei colpiti, ma si estende ai compagni per l'incertezza nell'avvenire, e si estende ai superiori che hanno giudicato questi individui falliti, che li hanno apprezzati, stimati, e si estende anche agli inferiori, i quali erano abituati a vedere in loro dei maestri, ed erano fieri di seguire uomini col petto coperto di medaglie e che avevano al loro attivo molte doti meritevoli di esempio.

Io credo che questi individui abbiano diritto a tutto il rispetto, anche se sono messi alla testa di un reggimento, e che la loro rispettabilità non può per nulla essere menomata solo perchè abbiano fallito una prova di esame.

Quindi credo la proposta fatta dall'onor. ministro sia una proposta che il Senato deve accettare, quantunque in opposizione ai sentimenti dei

miei colleghi dell'Ufficio centrale, i quali certamente muovono da un sentimento giustissimo, quello del perturbamento che si porta nell'andamento dei ruoli, e precisamente per quel senso di disagio, che può venire dal fatto di distruggere oggi una legge fatta ieri. Ma ciò non è sufficiente perchè il ministro, che è a capo dell'Amministrazione militare, che vedo che una legge è sbagliata e sente la necessità di modificarla, concordi in ciò tutti i membri dell'Ufficio centrale, non debba ritenere che si possa mantenere questa disposizione transitoria. Io credo che non si debba andar contro i sentimenti, che hanno guidato l'onor. ministro e tutto il Consiglio della Corona a ritenere che a questo inconveniente si debba porre riparo. (*Approvazioni*).

GRANDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

GRANDI, *ministro della guerra*. Nell'inizio di questa discussione, ho dichiarato che accettavo che essa si svolgesse secondo il testo presentato dall'Ufficio centrale, facendo riserva di prendere la parola sull'art. 9 delle disposizioni transitorie.

Con queste disposizioni non si intende provvedere alla reintegrazione completa ed esplicita dei tenenti colonnelli che non superarono l'esperimento, ma si tratta soltanto di un riesame della posizione di questi ufficiali, riesame che potrebbe essere tanto favorevole quanto contrario ad essi, perchè, come è detto nelle disposizioni transitorie, questi tenenti colonnelli sarebbero riesaminati in base alle loro note personali ed ai risultati dell'esperimento dalla Commissione centrale, costituita come è stabilito nel nuovo testo della legge.

Ma, come giustamente osserva l'Ufficio centrale nella relazione della sua maggioranza, io fui mosso alla proposta dell'art. 9 da un sentimento di equità più che da una ragione di diritto: fu l'impulso del cuore che mi spinse, sotto il ricordo della penosa impressione riportata da me e sentita negli ambienti militari quando si videro i dolorosi effetti della prima applicazione della legge 8 giugno 1913, a presentare queste disposizioni transitorie che mi parevano una doverosa conseguenza del contenuto dell'art. 4 del presente disegno di legge. Ma la discussione nell'Ufficio centrale fu por-

tata in un campo esclusivamente giuridico e nessuno, meglio del Senato, può esser competente a risolverla.

Nè parmi che l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Lamberti risolverebbe in modo soddisfacente la questione, perchè, se non erro, esso tenderebbe a che i tenenti colonnelli non dichiarati idonei nell'esperimento e che, riesaminati, fossero dichiarati idonei dalla Commissione centrale, anzichè essere inglobati nel ruolo come propone l'articolo ministeriale, fossero messi in coda a tutti quelli già iscritti sui quadri di avanzamento. Non risolverebbe in modo soddisfacente la questione perchè, mentre accontenterebbe solo un piccolo numero di persone; e precisamente coloro che si trovano sul quadro d'avanzamento, d'altra parte scontenterebbe perfino i beneficiati che aspirano naturalmente ad una riparazione completa (e questo mi pare umano); e perciò, quando l'emendamento del senatore Lamberti non fosse accolto dall'Ufficio centrale, pregherei il proponente di ritirarlo. E siccome l'art. 9 implica, come ho già detto, una questione eminentemente giuridica, io mi rimetto interamente al voto che nel suo alto senno il Senato sarà per dare.

MELODIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *relatore*. L'onorevole ministro, con quella chiarezza che è una delle sue doti principali, ha visto benissimo la questione e l'ha risolta con le sue ultime parole: egli ha ripetuto quello che hanno sentito in un certo momento tutti quelli che si occupano dell'esercito. È indubitato che vi è stato un periodo, in cui si è avuta una piccola scossa per alcuni eventi accaduti in seguito all'esecuzione della legge dell'8 giugno 1913. Ma l'on. ministro ha visto che la questione giuridica deve prevalere su tutte le altre, anche sul cuore, ed è perciò che si è rimesso al Senato.

Devo poi nel modo più energico protestare per le parole, che una esagerata modestia ha messo sulle labbra del senatore Lamberti. Il paese sa i servizi eminenti che egli ha reso, e glie ne è grato, come pure gli è grato dell'opera da lui prestata nell'esercito. Ed io credo di esprimere non solo il mio pensiero personale che ricordo ancora tutto quello che egli ha fatto in una dolorosa circostanza nel capoluogo della

mia provincia, ma anche il pensiero di tutti coloro che hanno potuto apprezzare le sue rare doti, col dirgli che una modestia così esagerata è assolutamente fuori luogo.

Eliminata questa parte, dirò personale, mi permetta adesso il mio carissimo amico Lamberti di combattere i suoi ragionamenti.

Gli argomenti da lui esposti con la sua autorità e con molta chiarezza non dimostrano altro se non la necessità di abolire gli esami. Ma egli non ha che leggermente toccata la disposizione transitoria. E se qualche cosa ha detto in proposito, si è messo, a mio modo di vedere, in una posizione non vera, vale a dire ha creduto che ci trovassimo adesso in un momento normale; perciò ha affermato che è volontà di tutto l'esercito che non siano esclusi individui che non lo meritano. La condizione non è questa. Noi abbiamo una legge dello Stato che è stata eseguita regolarissimamente, come egli stesso ha riconosciuto, e non poteva dire diversamente, quando sapeva che colui che era stato chiamato ad eseguirla era uno dei nostri colleghi, che porta degnamente un nome caro all'esercito. Il senatore Lamberti non attacca il modo come questa legge è stata eseguita ed il fatto che per effetto di questa stessa legge sia già avvenuta la eliminazione di alcuni tenenti colonnelli, i quali oramai non fanno più parte dell'esercito attivo. Ci troviamo oggi in questa condizione che oramai questi pur rispettabilissimi ufficiali non sono più nei ruoli. Ora formulare una legge nuova che venga a richiamarli dopo che, come ho detto, sono usciti dall'esercito attivo, ridando loro o il grado e l'anzianità che avevano; a detrimento di altri ufficiali che hanno conseguito legalmente un posto che loro spetta a norma di legge, non sembra a noi giuridicamente corretto.

Ma, onor. Lamberti, ella ha servito per cinquantasei anni nell'esercito, io sono invece un profano, ma ricorda ella mai qualche disposizione simile? È stato mai accolto dal Parlamento un disegno di legge presentato allo scopo di riparare qualche danno toccato ad alcuni individui? Una volta si è tentato, ma non si è potuto farlo. Mi permetta di leggere, onorevole collega, un articolo d'un progetto di legge che non fu mai legge.

Nel 1908 il compianto nostro collega, allora ministro della guerra, senatore Casana, por-

tava al Senato un disegno di legge sull'avanzamento dell'esercito in cui vi era questo articolo: « L'ufficiale il quale abbia compiuto con buon esito la scuola di guerra sotto il regime della legge del luglio 1896, n. 254 e per esclusive ragioni di grado o di anzianità non abbia potuto godere, od abbia goduto solo in parte l'avanzamento a scelta da tenente a capitano, viene, sull'atto della promozione a maggiore, e purchè sia stato dichiarato idoneo nel relativo esperimento, collocato immediatamente prima dell'ufficiale che lo seguiva nel ruolo dei tenenti dell'arma rispettiva, e che in base ad uno dei titoli previsti dal secondo capoverso dell'art. 36 della legge 2 luglio 1896, n. 254 modificato con legge 6 marzo 1898, n. 50, abbia usufruito dell'intero vantaggio consentito dal regolamento per l'applicazione della legge stessa ».

Vale a dire, per effetto delle due leggi che erano venute a mutare il vantaggio che doveva derivare agli ufficiali che facevano la scuola di guerra, era risultato che fra i promossi a scelta, al momento della promozione a maggiore alcuni erano stati scavalcati da altri, in origine meno anziani di loro. Ora si trattava non di ufficiali andati via dall'esercito, ma di ufficiali che erano tutti nei ruoli e che avevano fatto lo stesso esperimento e tutti con esito buono; ma, per effetto di queste due leggi successive, erasi verificata quest'anomalia, che il ministro Casana voleva sanare con la disposizione che ho letto.

Il disegno di legge trovò oppositori unanimi nell'Ufficio centrale presieduto dal generale Bava. E la opposizione fatta al disegno di legge Casana fu tale, che se ne occupò in quel tempo perfino la Commissione di inchiesta sull'esercito. È bene che io ricordi al Senato che di questa Commissione di inchiesta facevan parte un ammiraglio, quattro generali e sette ex-ministri; ebbene essa fu unanime nel respingere questo articolo di legge. Nella Commissione si disse: « è una tegola caduta sul capo di qualche ufficiale, ma è meglio che costui subisca quel danno piuttostochè sconvolgere la compagine dell'esercito ».

Ma io dico di più. Non abbiamo avuto che un solo esempio di legge che abbia fatto ritornare nelle fila dell'esercito chi n'era uscito.

REYNAUDI (*interrompendo*). Ma nella marina si è avuta l'applicazione di una simile disposizione.

MELODIA, *relatore*. Rispondo all'interruzione che l'esempio non regge. Per la legge sulla marina è vero che fu fatto qualche cosa di simile, ma potrei ribattere l'argomento col dire che *adducere inconveniens non est solvere argumentum*.

E ricordo la grande opposizione ch'ebbe in Senato quella legge, e la scarsezza dei voti favorevoli con i quali fu votata. Non ho bisogno di velermi di questi argomenti, perchè mi basterà fare osservare che se quella legge spostava dei diritti acquisiti, con allargare il ruolo stesso, allargando cioè la parte superiore della piramide, faceva in modo che questi individui, pur perdendo sette od otto posti nella graduatoria, non giungevano alla promozione più tardi di quanto sarebbero arrivati prima, se la legge non fosse stata fatta. Con ciò non dico che fosse basata su equità, ma ora è legge di Stato e bisogna rispettarla. Ma non mi pare il caso di fare il paragone tra una legge, che poi dava questo risultato, che gli individui, che erano rimandati indietro, avevano, come compenso, per l'allargamento del ruolo, una maggiore e più prossima probabilità allapromozione.

La interruzione dell'amico senatore Reynaudi mi ha obbligato ad uscire dallo stretto argomento, dicendo cose che forse non era opportuno ricordare, discutendo questa legge. Diceva poc'anzi che io non conosceva che una sola legge, per effetto della quale un individuo eliminato dall'esercito potesse esservi riammesso, e mi permetto di citarla. Questa è la legge del 4 gennaio 1872, n. 643, che richiamava in servizio il generale Sirtori: si capisce troppo chiaramente l'eccezionalità del caso! All'infuori di questa eccezione, non vi è stata mai altra disposizione legislativa, che abbia richiamati in servizio individui già eliminati dall'esercito.

Per queste ragioni, mi auguro che il Senato vorrà accogliere la proposta di soppressione della disposizione transitoria; tanto più che il ministro proponente, e di ciò gli rendo novelamente lode, ha riconosciuto che giuridicamente questa legge era assolutamente viziosa. Spero che il mio amico senatore Lamberti voglia unirsi ai suoi colleghi dell'Ufficio centrale affinché io possa dire che ho parlato a nome di

quattro glorie dell'esercito italiano, come sono gli onorevoli senatori che fanno parte dell'Ufficio centrale.

E prima di finire sia permesso a me, che in questo momento parlo a nome di un Ufficio centrale da voi delegato a discutere una legge, che deve sempre più rafforzare l'esercito, di associarmi alle parole già pronunciate in quest'Aula, mandando un saluto all'esercito, il quale si è mostrato, anche recentemente, il vero custode delle nostre libertà e delle nostre istituzioni; libertà ed istituzioni, alle quali in questi giorni si attenta da una piccola mano di facinorosi seguiti da una turba incosciente ed in gran parte riluttante. (*Vivissimi applausi*).

LAMBERTI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI, *dell'Ufficio centrale*. Debbo ringraziare il sen. Melodia per le parole dette, ed alle quali pare sia consenziente il Senato, ma per mia parte debbo dire che non accetto degli elogi che non mi sono dovuti.

Io sono dispiacente che il Ministro trovi un ostacolo nella giurisprudenza amministrativa che io non trovavo. Egli del resto, come Capo dell'amministrazione militare, è giudice dell'opportunità di mantenere quanto ha proposto ad uno dei corpi legislativi, ed il Senato è giudice nel manifestare i suoi convincimenti. Ognuno è padrone della propria opinione ed io, malgrado la mia deferenza ed amicizia per il sen. Melodia e per i colleghi dell'Ufficio Centrale, mantengo i miei convincimenti e prego gli onorevoli colleghi di considerare qual disagio morale, in momenti come questi, possa ingenerarsi nell'Esercito, vedendo o credendo che non si voglia fare giustizia per dei concetti che potranno essere giusti, ma che possono anche esser presi per preconcetti.

Si è citato il sen. Casana (ed anzi mi sembra che anch'io facessi parte dell'ufficio Centrale di allora, presieduto dal sen. Bava-Beccaris). Ma io osservo che diverso è il caso presente, perchè allora si trattava degli inconvenienti derivanti dalla scuola di guerra, alla quale si era dato prima il vantaggio di un terzo, poi del quarto, poi del quinto e via dicendo fino a parlare del 15° o del 16°, e si trattava di rimediare ad inconvenienti che datavano da molti anni, e sarebbe stato impossibile creare qualche

cosa che fosse stato perfettamente pratico e giusto. Qui invece ci troviamo di fronte ad un provvedimento che ha vita soltanto da ieri, e nulla ci impedisce di modificarne gli effetti senza gravi difficoltà.

Fino a ieri avete avuto degli ufficiali ai quali avete tributato il giusto plauso, e poi, di punto in bianco, li avete mandati via col congedo provvisorio; provvedimento escogitato dal ministro Pedotti, appunto perchè le leggi di quel tempo non permettevano di liberarsi dei non valori tecnici o morali. Se era dato provvedere alla deficienza di condizioni fisiche con la riforma, alla deficienza di qualità morali e professionali non era dato allora di provvedere, se i limiti di età non venivano in soccorso. Ben fece il ministro Pedotti a introdurre la legge del congedo provvisorio, colla quale si poté liberare di elementi ingombranti e talvolta nocivi.

Ma vederlo oggi applicato a tenenti colonnelli, stati ottimi per tutta la loro carriera, solo perchè in seguito all'aver conseguiti notevoli vantaggi di carriera per prove elette riservate agli ufficiali distinti, da essi favorevolmente subite, si trovano a non potere ancora fruire della posizione ausiliaria per non averne ancora raggiunti i limiti di età, è cosa veramente dolorosa. E d'altra parte colle vigenti leggi, l'applicazione di quella dello scorso anno, che qui si tratta di correggere, era obbligatoria.

E in ciò io veggo una ragione di più per correggere questo stato di cose!

Io domando se nei quadri dell'esercito non si potrà dire con molta probabilità: Verrà domani forse un'altra legge, un altro legislatore, il quale riprenderà in esame il provvedimento attuale, per dare all'esperimento quel carattere che oggi voi volete togliergli, e si faranno nuove vittime. Si penserà e si dirà: noi non siamo affatto sicuri del nostro avvenire, e perciò è inutile che ci sforziamo a fare il nostro dovere, a disimpegnare bene tutte le prove, alle quali siamo costretti ad esporci per ragione del nostro mestiere. Quando speriamo di poter realizzare le nostre aspirazioni, viene un legislatore, che stabilisce che l'esame sia prova determinante per la nostra carriera, e, se noi per avventura cadiamo, la nostra carriera rimane per sempre spezzata.

Onorevoli colleghi, io ho detto tutto quello che nell'animo mio credevo di potervi dire, per sostenere la proposta che il ministro vi ha presentata e che corrisponde agli intimi miei convincimenti: fate voi quello che meglio credete.

MORRA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA, *presidente dell'Ufficio centrale*. La convinzione profonda, con la quale ha parlato il nostro collega senatore Lamberti, mi mette in dovere di dire ancora poche parole.

La maggioranza dell'Ufficio centrale è assolutamente convinta che la disposizione dell'articolo transitorio porterebbe nella compagine dell'esercito un effetto deleterio.

Egli è certo che esso sarebbe vantaggioso per alcuni nostri colleghi che attualmente già sono fuori dell'esercito attivo. Ma noi dobbiamo preoccuparci maggiormente del colpo molto doloroso che recherebbe alla disciplina.

Con un tale sistema un ufficiale distinto non potrebbe più essere tranquillo, visto che non sarebbe mai sicuro della posizione acquistata dopo tante lodevoli prove.

Per queste ragioni, prego i nostri egregi colleghi a voler accogliere la proposta fatta dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, approvando la legge con l'eliminazione delle disposizioni transitorie contenute nell'art. 9. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Non essendovi alcuna proposta concreta da parte dell'onor. senatore Lamberti ed essendosi l'onorevole ministro della guerra rimesso al Senato, l'art. 9 delle disposizioni transitorie sarebbe soppresso, secondo quanto propone l'Ufficio centrale.

GRANDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, *ministro della guerra*. Mi permetto di riassumere ciò che a questo proposito avevo già dichiarato.

Siccome l'art. 9 implichi una questione eminentemente giuridica, io mi rimetto completamente al voto che nel suo alto senno il Senato sarà per dare.

Mi sembra che la votazione potrebbe aver luogo sopra la soppressione, che l'Ufficio centrale propone, di questo articolo.

MELODIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *relatore*. Secondo il nostro regolamento, non possiamo votare la soppressione. Però in questo caso io credo si possa venire ai voti sopra l'art. 9, perchè l'articolo soppresso dall'Ufficio centrale è stato adesso ripreso come emendamento dell'onorevole ministro. Di modo che si può mettere ai voti l'articolo, come proposta del ministro.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI *dell'Ufficio centrale*. Io domando se l'onor. ministro mantiene il suo articolo sotto forma di emendamento.

GRANDI, *ministro della guerra*. Lo mantengo e, lo ripeto, mi rimetto al voto del Senato.

PRESIDENTE. Di nuovo lettura di questo articolo.

#### Art. 9.

I tenenti colonnelli eliminati dai ruoli dell'esercito attivo permanente, dopo una sola esclusione dall'avanzamento in seguito alla applicazione dell'art. 19 della legge 8 giugno 1913, n. 601, potranno optare per il trattamento stabilito dalla presente legge.

In tal caso, sulla loro idoneità al grado superiore, si pronuncerà in modo definitivo ed inappellabile la Commissione centrale d'avanzamento, costituita come per le promozioni ai gradi di colonnello, e con le modalità previste al precedente art. 4.

I dichiarati idonei verranno richiamati in servizio sotto la stessa data alla quale ebbe luogo la loro eliminazione; saranno ricollocati nei ruoli rispettivi nel medesimo posto prima occupato; ed eventualmente verranno promossi al grado superiore sotto la stessa data alla quale la promozione avrebbe avuto luogo se non fosse intervenuta l'eliminazione. Tutti verranno considerati in soprannumero nei rispettivi ruoli.

In seguito verrà provveduto al loro riassorbimento, effettuando una sola promozione dal grado immediatamente inferiore per ogni due vacanze che si formeranno negli organici rispettivi.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-14 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1914

Quest'articolo è proposto come emendamento dall'onorevole ministro e non accettato dall'Ufficio centrale.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento non è approvato).

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 10, che per la soppressione degli articoli 8 e 9 diventa 8.

Art. 10 (ora 8).

Nessuno dei tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali, dopo la promulgazione della presente legge, potrà nel ruolo dei carabinieri precedere in anzianità l'ultimo iscritto nel ruolo stesso sotto l'impero della precedente legge.

(Approvato).

Art. 10 aggiunto (ora 9).

Il Governo del Re è autorizzato, sentito il parere del Consiglio di Stato, ad inserire la presente legge nel testo unico, di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

MELODIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *relatore*. Nel progetto ministeriale non vi era nessuna disposizione, la quale servisse a fare inserire nel testo unico della legge sull'avanzamento la presente legge. L'Ufficio centrale, d'accordo coll'onorevole ministro, ha creduto di aggiungere tra le disposizioni transitorie quella che adesso è stata letta, e che io prego il Senato di voler votare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo articolo aggiuntivo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge e degli altri approvati nella seduta di ieri.

BORGATTA, *segretario*, procede all'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione 1 senatori: Annaratone, Astengo.

Balestra, Bava-Beccaris, Beltrami, Beneventano, Blaserna, Bonasi, Borgatta.

Cadorna, Caetani, Caldesi, Carafa, Cassis, Castiglioni, Cefalo, Chimirri, Colleoni, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Cornalba, Cruciani-Alibrandi.

Dalla Vedova, D'Ayala Valva, De Cesare, De Cupis, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Di San Giuliano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico.

Fabrizi, Faina Eugenio, Falconi, Filomusi Guelfi, Frascara.

Gatti Casazza, Giordano Apostoli, Giorgi, Grandi, Grassi, Gualterio, Gui.

Inghillieri.

Lamberti, Levi Ulderico, Luciani.

Malaspina, Malvano, Malvezzi, Marchiafava, Martuscelli, Maurigi, Mazza, Mazzoni, Mele, Melodia, Montoverde, Morra.

Pedotti, Petrilli, Pigorini, Pincherle, Podestà, Pollio, Ponza Cesare.

Reynaudi, Ridola, Riolo, Rolandi-Ricci.

Salvarezza Cesare, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Scaramella Manetti, Schupfer, Scialoja, Scillamà.

Taiani, Talamo, Tami, Tittoni Romolo, Tivaroni, Todaro, Tommasini, Torrigio ni Luigi, Triani.

Valli, Viale, Viganò, Villa Giovanni, Visconti Modrone, Volterra.

Zuccari.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la Biblioteca nazionale Marciana di Venezia:

Senatori votanti . . . . .	101
Favorevoli . . . . .	92
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1914-15:

Senatori votanti . . . . .	101
Favorevoli . . . . .	95
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Aggiunte e varianti alle leggi sull'avanzamento nel Regio esercito:

Senatori votanti . . . . .	101
Favorevoli . . . . .	91
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1098, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a somministrare al Tesoro per fornirlo all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, un mutuo di lire 2,600,000;

Navi asilo ed opera nazionale di patronato per le medesime;

Conversione in legge del Regio decreto 8 giugno 1913, n. 602, relativo all'impiego dei capitali delle Casse invalidi della marina mercantile;

Convalidazione del Regio decreto 9 agosto 1910, n. 594, che ammette al dazio di lire 4 al quintale l'olio di arachide destinato alla fabbricazione del sapone e modifica una nota del repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti riguardanti gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e gli assistenti del Genio militare;

Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa

del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-14;

Assegnazione straordinaria di lire 29,354.26 da inserirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-14 per provvedere al pagamento di indennità arretrate spettanti a taluni funzionari diplomatici;

Assegnazione straordinaria di lire 70,000 da inserirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1914-15 per spese ed assegni spettanti al commissario ed al personale italiano addetto alla Commissione internazionale di controllo per l'Albania.

III. Relazioni della Commissione per i Regi decreti registrati con riserva:

Regio decreto 6 aprile 1913 che approva il regolamento per l'applicazione dell'articolo 15 del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1479, autorizzante la concessione del contributo diretto dello Stato nei mutui di favore ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Regio decreto 20 aprile 1913 relativo al collocamento fuori ruolo del personale ordinario ed aggiunto del Genio civile o di quello dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici chiamato a prestar servizio nelle colonie;

Regio decreto 19 giugno 1913 che dispone promozioni nel personale di ragioneria del Ministero delle finanze;

Regio decreto 1º agosto 1913 che autorizza una maggiore spesa di lire 850,000 per il palazzo di Montecitorio;

Regio decreto 4 agosto 1913 che autorizza un mutuo di lire 2,600,000;

Regio decreto 3 settembre 1913 che autorizza una maggiore spesa di lire 600,000 per la costruzione del nuovo palazzo della Camera dei deputati.

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 20 giugno 1914 (ore 11).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

## DISEGNI DI LEGGE

APPROVATI NELLA TORNATA DEL 13 GIUGNO 1914

## Provvedimenti per la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia

## Art. 1.

È autorizzata l'alienazione, nelle forme indicate dagli articoli seguenti, di tutte le opere e i libri, che risultino duplicati in qualsiasi modo nella Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, quando non ostino alle alienazioni clause di legge, di testamento o di donazione e quando i duplicati non siano reputati utili all'uso della Biblioteca.

È pure autorizzata l'alienazione, nelle medesime forme, degli esemplari in numero di pubblicazioni della Biblioteca o di riproduzioni fotomeccaniche o simili, cedute dagli editori alla Biblioteca per speciali convenzioni riguardanti l'uso dei cimeli della Marciana.

## Art. 2.

Una Commissione di cinque membri, della quale faranno parte il bibliotecario e un funzionario del Ministero delle finanze o del tesoro, sarà nominata per decreto Reale, su proposta del ministro della pubblica istruzione, e avrà l'incarico di provvedere alla scelta delle opere e libri, nonchè delle pubblicazioni e riproduzioni sopra indicate, sia da alienarsi per asta pubblica o per trattativa privata (nei limiti consentiti dall'articolo 5 della vigente legge sulla

amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato), sia da cedere per cambio, secondo norme stabilite per decreto Reale, a biblioteche aperte al pubblico; come pure di disporre, dirigere e sorvegliare le operazioni di vendita e di cessione.

## Art. 3.

Il ricavato di ogni vendita, dedotte le eventuali spese d'asta, sarà versato nelle casse dello Stato, con imputazione ad uno speciale capitolo da istituirsi nella parte straordinaria del bilancio dell'entrata. Nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione sarà inserito nella parte straordinaria un nuovo capitolo *per memoria*, nel quale, con decreto del Ministero del tesoro, sarà inserita una somma corrispondente a quella versata in ciascun esercizio, per esser destinata esclusivamente all'acquisto di nuove opere, ad incremento della suddetta Biblioteca.

## Art. 4.

Mediante decreto Reale, su proposta del ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni che precedono potranno essere applicate, volta per volta, ad altre biblioteche pubbliche governative.

## Aggiunte e varianti alle leggi sull'avanzamento nel Regio Esercito

### Art. 1.

All'art. 7 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel R. esercito, è sostituito il seguente:

Fino alla concorrenza di un quarto, i posti vacanti nel grado di capitano in ogni ruolo possono essere concessi all'avanzamento a scelta; nei corpi sanitario e veterinario però, l'aliquota che può essere riservata all'avanzamento a scelta, è di un terzo.

Per coprire i posti da capitano devoluti all'anzianità, i tenenti non saranno sottoposti ad esami. Per altro i tenenti che provengono dai marescialli, di cui al n. 3 dell'art. 3, ed i tenenti medici e veterinari dovranno subire un esame in base a programmi stabiliti con apposito regolamento.

Il reclutamento dei capitani commissari è regolato dall'art. 42 del vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dalla legge 24 dicembre 1899, n. 461.

Per ottenere l'avanzamento a scelta:

a) i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio devono aver superato tutti gli esami finali di ogni anno della scuola di guerra (anche senza averne frequentato i corsi);

b) i tenenti appartenenti agli altri ruoli (salvo la eccezione di cui all'articolo seguente) devono aver superato esami speciali da determinarsi per decreto Reale;

c) tutti devono essere entrati nel primo dodicesimo del rispettivo ruolo organico complessivo dei tenenti e sottotenenti, ad eccezione dei tenenti medici e veterinari che devono essere invece entrati nel primo terzo del ruolo dei tenenti.

Possono concorrere agli esami di avanzamento a scelta, e per due volte soltanto, i tenenti compresi nella prima metà del ruolo rispettivo, che ne facciano domanda.

Perchè i tenenti possano essere ammessi a concorrere alla scuola di guerra, od agli esami d'avanzamento a scelta, è condizione assoluta

che la competente Commissione di avanzamento di 1° grado nella sua annuale riunione, esprima parere favorevole all'accoglimento della domanda.

### Art. 2.

All'art. 9 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel R. esercito, è sostituito il seguente:

Fino alla concorrenza di un sesto dei posti disponibili, le promozioni al grado di maggiore in ogni ruolo possono aver luogo a scelta; però nei corpi sanitario e veterinario l'aliquota che può essere riservata all'avanzamento a scelta è di un terzo.

Per ottenere l'avanzamento ad anzianità i capitani devono aver superati esperimenti determinati con decreto Reale e che dovranno essere in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascun'arma.

Per ottenere l'avanzamento a scelta i capitani devono presentarsi ad un esperimento in base a programmi da determinarsi con decreto Reale, i quali saranno in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascun'arma, come per l'avanzamento ad anzianità.

Possono concorrere all'esperimento a scelta, e per due volte soltanto, i capitani che ne facciano domanda, che siano proposti dalle Commissioni d'avanzamento di primo grado, e che abbiano almeno sette anni di grado. Inoltre gli aspiranti dovranno aver tenuto lodevolmente il comando di un reparto della propria arma per due anni se di stato maggiore, o del genio, e per tre anni se di fanteria, cavalleria ed artiglieria (ruolo combattente). Gli idonei saranno in ciascun anno promossi per ordine di anzianità nel limite dei posti riservati in ogni ruolo alle promozioni a scelta; quelli che risultassero in eccedenza saranno a mano a mano promossi in seguito, in concorrenza con quelli che supereranno l'esperimento negli anni successivi.

I capitani medici e veterinari potranno presentarsi allo esperimento a scelta appena entrati nel primo terzo del ruolo rispettivo.

I capitani del ruolo tecnico-d'artiglieria, entro il limite di un sesto delle promozioni a maggiore che avvengono in tale ruolo, saranno promossi a scelta secondo l'art. 4 della legge 10 luglio 1910, n. 443.

#### Art. 3.

All'art. 11 della legge 8 giugno 1913, n. 601 sull'avanzamento del R. Esercito, è sostituito il seguente:

I colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi sono tratti a scelta dai tenenti colonnelli del rispettivo ruolo di anzianità. Essi dovranno secondo norme da stabilirsi con decreto Reale subire apposito esperimento di abilità e cultura professionale, il cui risultato costituirà un elemento di giudizio per la loro promovibilità.

#### Art. 4.

All'art. 16 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel Regio esercito, è sostituito il seguente:

La Commissione superiore per l'avanzamento ai gradi di colonnello, di maggior generale e di tenente generale (compresi quelli dei corpi sanitario e di commissariato) prende il nome di « Commissione centrale di avanzamento ». Essa è composta del capo di stato maggiore dell'esercito e dei generali designati per il comando di un'armata. Vi partecipano, ciascuno a sua volta, come membri aggiunti e con diritto a voto, il comandante del corpo d'armata da cui l'ufficiale dipende, nonché gli ispettori generali di cavalleria, d'artiglieria e del genio, il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, l'ispettore delle truppe da montagna, l'ispettore delle costruzioni d'artiglieria, l'ispettore capo di sanità militare e l'ispettore dei servizi di commissariato per gli ufficiali delle varie armi, corpi e ruoli cui essi sovrintendono.

Inoltre, per le promozioni ai gradi di colonnello e di maggiore generale (compresi quelli dei corpi sanitario e di commissariato), e per l'esame delle proposte di promozione per merito eccezionale, di cui all'art. 13 della legge 8 giugno 1913, n. 601 entrano a far parte della Commissione, con diritto a voto, tutti i rimanenti comandanti di Corpo d'armata.

Il presidente della Commissione, quando lo

ritenga utile ed opportuno, può chiamare a farne parte, come membri consultivi e senza diritto al voto, altri tenenti generali da lui scelti tra quelli che nei due ultimi anni abbiano avuto alla loro dipendenza, anche temporaneamente e per qualsiasi ragione, il colonnello o l'ufficiale generale da giudicare. I criteri che avranno determinato tale scelta sono insindacabili.

La Commissione non s'intenderà costituita ove non siano presenti almeno tre quarti dei suoi membri con diritto a voto, ed il candidato non sarà dichiarato idoneo ove non abbia riportato due terzi di voti favorevoli.

#### Art. 5.

All'art. 29 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel R. Esercito è sostituito il seguente:

Il ministro della guerra è autorizzato a concedere ai tenenti colonnelli e maggiori nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio speciali collocamenti in aspettativa a domanda, analogamente a quanto è stabilito per i capitani dall'art. 2 della legge n. 247, in data 3 luglio 1902, e dall'art. 4 della legge n. 493, in data 19 luglio 1909.

Da tale concessione però sono esclusi gli ufficiali che non siano più in grado di concorrere all'avanzamento.

#### Art. 6.

All'art. 5 della legge 30 dicembre 1906, numero 647, recante provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali, è sostituito il seguente:

Nell'arma dei carabinieri Reali, i posti che si rendono vacanti durante l'anno nell'organico dei subalterni, sono occupati per due terzi dai sottotenenti dell'arma e per un terzo dai tenenti tratti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aventi non più di due anni di grado.

In difetto di sottufficiali idonei a sottotenente la proporzione sopra stabilita potrà essere alterata a favore dei tenenti delle armi predette e viceversa.

I sottotenenti dei carabinieri Reali sono promossi tenenti al termine del terzo anno di grado.

## Art. 7.

All'art. 52 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificato con la legge 6 marzo 1898, n. 50, è sostituito il seguente:

Nel trasferimento da ruolo a ruolo senza promozione è conservata l'anzianità posseduta prima del trasferimento.

## Art. 8.

Nessuno dei tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio trasferiti nell'arma

dei carabinieri reali, dopo la promulgazione della presente legge, potrà nel ruolo dei carabinieri precedere in anzianità l'ultimo iscritto nel ruolo stesso sotto l'impero della precedente legge.

## Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato, sentito il parere del Consiglio di Stato, ad inserire la presente legge nel testo unico, di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1913, n. 601.